



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

**Determinazione del Conservatore del Registro delle imprese**

Oggetto: Provvedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle imprese individuali fallite, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

## Il Conservatore del Registro delle imprese

Visto l'art. 2188 del Codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm. concernente la disciplina del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 con cui è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/93;

Visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa");

Rilevato che l'Ufficio del Registro delle imprese di Trento ha verificato, attraverso una puntuale istruttoria, che le imprese indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione (all. n. 1) sono state dichiarate fallite ed il fallimento è stato dichiarato chiuso;

Rilevato, inoltre, che l'Ufficio ha accertato, per ogni impresa considerata, che la partita IVA risulta cessata, oppure non sono state presentate dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi d'impresa negli ultimi tre anni;

Considerato che la procedura concorsuale ha natura liquidatoria e che, pertanto, il decreto di chiusura del fallimento costituisce il momento estintivo delle imprese medesime;

Accertato che, dalla data di chiusura del fallimento, le imprese non hanno presentato istanze al Registro delle imprese, in particolare per dichiarare l'eventuale ripresa dell'attività economica;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che, nei confronti di tali imprese, possa essere attivata la procedura di cancellazione d'ufficio prevista dall'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che disciplina la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle imprese individuali non più operative;

Vista la propria determinazione n. 4 del 25 gennaio 2023, con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti di n. 119 imprese individuali fallite, ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. n. 247/2004;

Verificato che tale determinazione, con l'elenco delle imprese interessate, è stata pubblicata all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Trento, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale, a decorrere dal 30 gennaio 2023 per trenta giorni consecutivi e, pertanto, fino al 28 febbraio 2023;

Verificato, inoltre, che, nel termine di quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione, le imprese indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (all. n. 1) non hanno provveduto ad inviare memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese, né a presentare la domanda di cancellazione;

Visto l'art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Considerato che il procedimento di cancellazione, nel caso di specie, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto (cancellazione d'ufficio delle imprese individuali fallite) e numerosità dei destinatari e, pertanto, è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi via pec o a mezzo raccomandata postale A/R;

Ritenuto, con particolare riferimento alla raccomandata A/R, non ragionevole il suo utilizzo in questa circostanza, in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere;

Visto l'art. 5 bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese";

Rilevato che le imprese indicate nell'elenco allegato non sono titolari di un domicilio digitale attivo, a cui notificare il provvedimento di cancellazione d'ufficio;

Ritenuto opportuno, quindi, avvalersi della possibilità di notificare il provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo *on line*, nonché in una apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A.;

Considerato che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, non dovendosi attendere i termini del recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro camerale, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

Visto l'art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale attribuisce al Conservatore del Registro delle imprese la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004;

#### d e t e r m i n a

di cancellare d'ufficio dal Registro delle imprese le imprese individuali fallite - ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 - indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (all. n. 1);

di prevedere che le relative notifiche vengano mediante pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco per trenta giorni consecutivi, nell'Albo *on line* della Camera di Commercio di Trento e nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale;

di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è prevista la possibilità di ricorrere al Giudice del Registro delle imprese entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione nell'Albo *on line* del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del citato D.L. n. 76/2020.

**IL CONSERVATORE**  
**Luca Trentinaglia**

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)